Comune di Bubbio

Provincia di Asti

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. **61**

Soggetta invio capigruppo Consiliari: SI
Soggetta invio Prefettura: NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO SPESA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021

L'anno **duemilaventi** addi **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **11,00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	- assente
REGGIO STEFANO	Si	No
BOTTERO FABRIZIO	Si	No
CIRIO LUIGI	Si	No

Totale presenti **3**
Totale assenti **0**

Partecipa all'adunanza il Sig. **CASAGRANDE DR. ALESSANDRO**, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco **REGGIO STEFANO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e ss.mm. e ii. il quale testualmente recita:

"Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
28. A decorrere dall'anno 2011, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli art.7, comma 6 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n,165 possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a cntratti9 di formazione – lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, province autonome, gli enti locali e gel Enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.266.Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n.266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quote parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13 bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007/2009."

VISTO l'art.14, commi 2 e 3 del D.L. 24 aprile 2014, n,.66 convertito in L. N.89/2014 il quale recita testualmente:

"2. ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 ea 6 – quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni , dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dalla pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti di è superiore rispetto alla spesa del personale dell'Amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

3. Per le Amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012."

ATTESO che con tale disposizione, estesa quale principio di coordinamento della finanza pubblica anche alle regioni e agli Enti Locali, il legislatore ha voluto porre un limite alle spese per personale assunto con contratto a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro;

PRESO ATTO che in forza delle suddette norme vengono stabiliti due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero:

- Limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni

- Limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio

TENUTO CONTO che l'art.11, comma 4 – bis del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, ha novellato quanto segue: articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, dopo le parole: *"articolo 70, comma1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276", è inserito il seguente periodo: "le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili legislazione vigente".*

CONSIDERATO che il Comune di Bubbio è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006. N.296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

RITENUTO dover provvedere in merito

VISTO il D.Lgs n.267/2000

VISTO il D.Lgs n.165/2001

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

PRESO ATTO del parere favorevole rilasciato dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

DI PRENDERE ATTO che il Comune di Bubbio, essendo in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, non è soggetto alle limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010;

DI PRENDERE ATTO che il tetto per assunzioni a tempo determinato è pari a € 25.101,01 (100% spesa personale 2009), fermo il necessario rispetto del tetto complessivo di spesa del triennio 2011/2013;

CON SEPARATA UNANIME VOTAZIONE legalmente resa di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art 134 ultimo comma del D.lgs 267/2000

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
REGGIO STEFANO
_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASAGRANDE DR. ALESSANDRO
_____

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPI CONSILIARI
(art. 125, D.L. 18.08.2000, n.267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi giorno di pubblicazione ai Capigruppi Consiliari come previsto dall'art. 125 del D.L. 18.08.2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASAGRANDE DR. ALESSANDRO
_____

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 comma 1, D.L. 18.08.2000, n.267)

La presente deliberazione viene pubblicata il giorno Dt ini. pubblicaz. Nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 Legge 18/06/2009 n.69) ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASAGRANDE DR. ALESSANDRO
_____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134 D.L. 18.08.2000, n.267)

- ❑ Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.L. 18.08.2000, n.267.

- ❑ Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - comma 4 del D.L. 18.08.2000, n. 267.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASAGRANDE DR. ALESSANDRO
_____

- ❑ Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 – 4° c. del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

- ❑ Si certifica inoltre di aver accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GARDINO GIOVANNA